

# Tribunale di Reggio Emilia

(decreto del giudice delegato - articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

## Il giudice delegato

Nella procedura concorsuale n° 15 del ruolo generale dell'anno 2014, a carico di GESS-ART S.R.L., ha emesso il seguente

### d e c r e t o

**letta** l'istanza che precede depositata in data 09/06/2017;

**ritenuto** che la rinuncia ad un credito da parte della curatela possa farsi rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 104 ter co. 8 legge fallimentare, interpretando estensivamente la nozione di «beni» come comprensiva di ogni posta attiva del fallimento;

**ritenute** condivisibili, sulla scorta della documentazione prodotta, le osservazioni del curatore in ordine alla manifesta non convenienza nella realizzazione dei crediti della procedura verso il Fallimento

Srl, il Fallimento e la società ;  
**osservato**, con particolare riferimento al credito assistito dal privilegio artigiani (art. 2751 bis n. 5 cc) verso il Fallimento Srl, che dalla dichiarazione scritta resa dal curatore dott.

, emerge che tale procedura non permette neppure il pagamento di tutti i creditori privilegiati (se non dei lavoratori e dei professionisti) e che non vi sono ragionevoli prospettive di acquisizione di ulteriore attivo;

**rilevato** che non vi è altro attivo da acquisire al fallimento e che pertanto la procedura rimarrebbe aperta (con conseguente aumento dei costi) senza serie prospettive di aumentare la propria massa attiva;

**rilevato** che il Comitato dei creditori non risulta costituito e che pertanto questo giudice deve provvedere in sua sostituzione;

**p.q.m.**

visti gli artt. 41 co. 4 e 104 ter co. 8 legge fallimentare;

**I.** autorizza quanto richiesto;

**II.** dispone che il curatore provveda alle comunicazioni di cui all'art. 104 ter co. 8 legge fallimentare.-

Reggio Emilia, 12/06/2017.

**il giudice delegato**  
**Niccolò Stanzani Maserati**